



Nero su bianco l'impegno di ciascuna delle parti presenti all'incontro Ecco i punti salienti dell'intesa raggiunta al tavolo romano

Ecco i punti salienti dell'accordo:

Articolo 1

1) La Regione Puglia si impegna ad emanare, entro e non oltre il 31 marzo 2009, una norma primaria che costituisca interpretazione autentica della Legge Regionale 19 dicembre 2008 n. 44, dal seguente contenuto: "L'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale Puglia 19 dicembre 2008 n. 44 si interpreta nel senso che il valore di emissione, da confrontare con i valori limite al fine della verifica della conformità, è calcolato su base annuale ed è ricavato secondo la seguente procedura: si dovranno effettuare almeno tre campagne di misura annuali; ogni campagna sarà articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 8 ore ciascuna; il valore di emissione derivato da ciascuna campagna sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell'incertezza pari al 35%; ciascuna misura sarà riferita al tenore di ossigeno misurato; il valore di emissione su base annuale sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misura effettuate".

2) La Regione Puglia si impegna altresì a modificare i termini temporali per l'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 2, comma 2, sub a) dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009.

Articolo 2

1) In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della Legge Regionale 19 dicembre 2008 n. 44, le parti convengono che, dopo la messa a regime dell'impianto urea, in corso di realizzazione presso l'Ilva di Taranto, verrà effettuato, da parte di Ispra e di concerto con Arpa Puglia, e con oneri a carico del gestore, un monitoraggio delle emissioni di diossine.

Detto monitoraggio avrà durata semestrale, con rilievi effettuati ai sensi della norma Uni

En 1948:2006, ciascuna prova sarà articolata su tre misure effettuate in giorni consecutivi, con campionamenti di 8 ore ciascuna. Le prove saranno ripetute a settimane alterne.

I dati rilevati costituiranno la banca dati utile alla verifica dell'effettivo comportamento dell'impianto, dell'efficienza, dei valori emissivi, nonché delle tecniche di ottimizzazione delle prestazioni ambientali delle due linee esistenti anche al fine di valutare l'effettiva possibilità, sotto il profilo tecnico-scientifico, di rispettare i limiti posti dalla legge regionale ed individuare, se necessario, soluzioni anche dal punto di vista normativo.

Articolo 3

1) L'Ilva si impegna a presentare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Puglia, entro il 30 dicembre 2009, uno studio di fattibilità dell'adeguamento dello stabilimento di Taranto ai valori limite per i Pcd/F stabiliti all'articolo 2, comma 2, sub b) della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 44.

2) Ispra e Arpa Puglia si impegnano ad effettuare una ricognizione delle tecniche di abbattimento utilizzate negli stabilimenti con caratteristiche simili a quello dell'Ilva di Taranto situati in altri Paesi europei ed extraeuropei, delle prestazioni in termini di emissioni di Pcd/F conseguite attraverso l'impiego di tali tecniche e dei valori limite alle emissioni delle Pcd/F cui detti stabilimenti sono sottoposti.

Tale ricognizione sarà corredata dalla descrizione delle caratteristiche degli impianti, da una valutazione in merito all'applicabilità allo stabilimento Ilva di Taranto delle migliori tecniche individuate e alla possibilità che, attraverso l'impiego di tali tecniche, lo stabilimento consegua, entro il 31 dicembre 2010 il limite di 0,4 ngTeq/Nm³.